



COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

(Provincia di Teramo)

Tel 0861/63122- Fax: 0861/63279 *** C.F. 80005510674 -- P. IVA: 00412110678
E - MAIL: roccasm@roccasm.it - PEC: roccasm@pec.it - SITO INTERNET: www.roccasm.it

Ordinanza Sindacale n. 11 del 29-07-2020

**REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN LOC. CEPPO NEL PERIODO ESTIVO CON
ISTITUZIONE AREE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA.**

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- che la località Ceppo di questo Comune è da sempre un posto ad alta vocazione turistica sia per le bellezze naturalistiche che per l'abbondante presenza di funghi spontanei epigei nel periodo estivo;
- che ogni anno, soprattutto nel periodo estivo ed in special modo nei giorni festivi o fine settimana risulta frequentata da molte persone;
- che nell'ultimo periodo – a seguito della prima emergenza COVID-19 – tale località è stata interessata da un richiamo considerevole di turisti che nei primi fine settimana del mese di luglio ha quasi raddoppiato le presenze rispetto ai precedenti anni;
- che a seguito di tale considerevole ed improvviso incremento di presenze e traffico veicolare si rende necessario ed urgente regolamentare la sosta nei pressi della stessa località al fine di scongiurare pericoli per la sicurezza di persone e cose, oltre che pericoli di ordine pubblico;

Rilevato che con propria ordinanza n. 10/2020 sono stati individuati n. 05 posteggi temporanei nella loc. Ceppo di questo Comune per i giorni di sabato e domenica e nei giorni festivi e prefestivi nel periodo da Maggio a Settembre per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche da parte di esercenti in possesso di autorizzazioni per commercio itinerante di tipo "A" di cui alla L.R. 23/2018;

Rilevato che le aree ove insistono i posteggi stessi risultano sovente occupate da veicoli in sosta;

Considerato:

- che si rende altresì necessario assicurare e garantire il regolare svolgimento delle attività commerciali da parte degli esercenti autorizzati e la sicurezza e l'incolumità di venditori e clienti;
- la necessità, a tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'ordine pubblico, di dovere disciplinare la circolazione stradale regolamentando la sosta veicolare nell'intera località Ceppo;

Ritenuto pertanto istituire un divieto di sosta con rimozione forzata valido solo nei giorni di sabato e domenica e nei festivi e prefestivi del periodo da Maggio a Settembre nelle aree site nei pressi della loc. Ceppo di questo Comune, come appresso indicato:

- Area piazzale del Ceppo - dal fontanino pubblico (lato dx) all'intersecazione con la SP48 come meglio specificato nell'allegata planimetria (da riservare per attività commerciali);
- Nel tratto stradale dal Cartello "Località Ceppo" della SP48 Teramo-Ceppo, per tutto il lato sinistro sino al Piazzale sovrastante il "Campeggio del Ceppo" (*tratto di strada comunale Ceppo-Lago dell'Orso/Fonte Guardiaboschi*);
- Sul lato destro della strada comunale Ceppo-Lago dell'Orso/Fonte Guardiaboschi, dall'incrocio con la strada comunale interna che conduce al monumento dei caduti sino al Piazzale sovrastante il "Campeggio del Ceppo";

Che nelle aree interdette alla sosta sarà apposta apposita segnaletica;

Ritenuto altresì l'esigenza di istituire idonei posti riservati alla sosta di veicoli al servizio di persone invalide in possesso dell'apposito regolare contrassegno come previsto dal C.d.S.;

Vista l'allegata planimetria nella quale risultano individuate – nel piazzale della Loc. Ceppo - le aree interdette alla sosta in quanto riservate per le attività commerciali e le aree riservate per parcheggi invalidi;

Visti gli artt. 5, 6 e 37 E 188 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16-12-1992, n. 495;

Visto il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";

Visto l'art. 11 del D.P.R. 24-7-1996, n. 503;

Comune di Rocca Santa Maria, Prot. 0002075 del 29-07-2020 arrivo Cat 9
Visto l'art. 27 della legge 30 Marzo 1971 n° 118;
Visto l'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. "Testo Unico Enti Locali";
Visto lo Statuto Comunale

ORDINA

tutti i giorni di Sabato e Domenica e tutti i festivi e prefestivi nel periodo da Maggio a Settembre, dalle ore 06:00 alle ore 20:00:

- IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in loc. Ceppo del Comune di Rocca Santa Maria:

- 1) nella zona "Piazzale" – dal fontanino pubblico (lato dx) all'intersecazione con la SP48 **come meglio specificato nell'allegata planimetria;**
- 2) Nel tratto stradale dal Cartello "Località Ceppo" della SP48 Teramo-Ceppo, **per tutto il lato sinistro sino al Piazzale sovrastante il "Campeggio del Ceppo"** (tratto di strada comunale Ceppo-Lago dell'Orso/Fonte Guardiaboschi);
- 3) **Sul lato destro della strada comunale Ceppo-Lago dell'Orso/Fonte Guardiaboschi, dall'incrocio con la strada comunale interna che conduce al monumento dei caduti sino al Piazzale sovrastante il "Campeggio del Ceppo";**

- DI RISERVARE n. 03 parcheggi, come evidenziati nell'allegata planimetria, per la sosta dei veicoli adibiti al trasporto delle persone invalide, secondo le modalità previste dal vigente codice della strada.

DISPONE

- Che il divieto viene reso di pubblica conoscenza mediante affissione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio telematico per quindici giorni consecutivi;
- La delimitazione dei n. 03 posteggi riservati agli invalidi mediante il tracciamento sulla pavimentazione di segnaletica orizzontale di colore giallo;
- l'esposizione in loco nelle aree interessate degli appositi cartelli verticali previsti dal D.P.R. n° 495/92.

AVVISA

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione del provvedimento al T.A.R. del Piemonte o, alternativamente, a norma dell'art. 37, comma 3 del D.lgs 30/04/1992 n. 285, e sempre entro il termine di 60 giorni, potrà essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'opposizione della segnaletica stradale in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, secondo la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada".

AVVERTE

Che per le trasgressioni al presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs 30/04/1992 n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada".



IL SINDACO
(Lino DI GIUSEPPE)